



BOLLETTINO UFFICIALE della REGIONE ABRUZZO



Direzione, Redazione e Amministrazione: Ufficio BURA

Speciale N. 65 del 12 Aprile 2019

DIPARTIMENTO POLITICHE DELLO SVILUPPO RURALE E DELLA PESCA - DPD028

Vendita e Informazioni

UFFICIO BURA
L'AQUILA
Via Leonardo Da Vinci n° 6

Sito Internet: <http://bura.regione.abruzzo.it>
e-mail: bura@regione.abruzzo.it
Servizi online Tel. 0862/363206

dal lunedì al venerdì dalle 9.00 alle 13.00 ed il martedì e giovedì pomeriggio dalle 15.30 alle 17.30

Avviso per gli abbonati

In applicazione della L.R. n. 51 del 9.12.2010 il Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo dall'1.1.2011 viene redatto in forma digitale e diffuso gratuitamente in forma telematica, con validità legale. Gli abbonamenti non dovranno pertanto più essere rinnovati.

Il Bollettino Ufficiale viene pubblicato nei giorni di Mercoledì e Venerdì

Articolazione del BURAT

Il BURAT serie "ORDINARIO" si articola in due parti:

PARTE PRIMA

- a) Lo Statuto regionale e le leggi di modifica dello Statuto, anche a fini notiziali ai sensi dell'articolo 123 della Costituzione;
- b) le leggi ed i regolamenti regionali e i testi coordinati;
- c) il Piano regionale di sviluppo ed i relativi aggiornamenti, il Documento di Programmazione Economica e Finanziaria nonché tutti gli atti di programmazione degli organi di direzione politica disciplinati dalla normativa regionale in materia di programmazione;
- d) gli atti relativi ai referendum da pubblicarsi in base alle previsioni della normativa in materia;
- e) le sentenze e ordinanze della Corte costituzionale relative a leggi della Regione Abruzzo o a leggi statali o a conflitti di attribuzione coinvolgenti la Regione Abruzzo, nonché le ordinanze di organi giurisdizionali che sollevano questioni di legittimità di leggi della Regione Abruzzo e i ricorsi del Governo contro leggi della Regione Abruzzo;
- f) gli atti degli organi politici e di direzione amministrativa della Regione che determinano l'interpretazione delle norme giuridiche o dettano disposizioni per loro applicazione;
- g) le ordinanze degli organi regionali.

PARTE SECONDA

- a) Le deliberazioni adottate dal Consiglio regionale e non ricomprese fra quelle di cui al comma 2;
- b) gli atti di indirizzo politico del Consiglio regionale;
- c) i decreti del Presidente della Giunta regionale concernenti le nomine e gli altri di interesse generale;
- d) i decreti del Presidente del Consiglio regionale concernenti le nomine e gli altri di interesse generale;
- e) i provvedimenti degli organi di direzione amministrativa della Regione aventi carattere organizzativo generale;
- f) gli atti della Giunta regionale e dell'ufficio di Presidenza del Consiglio regionale di interesse generale;
- g) gli atti della Regione e degli enti locali la cui pubblicazione è prevista da leggi e regolamenti statali e regionali;
- h) i bandi e gli avvisi di concorso della Regione, degli enti locali e degli altri enti pubblici e i relativi provvedimenti di approvazione;
- i) i bandi e gli avvisi della Regione, degli enti locali e degli altri enti pubblici per l'attribuzione di borse di studio, contributi, sovvenzioni, benefici economici o finanziari e i relativi provvedimenti di approvazione;
- j) i provvedimenti di approvazione delle graduatorie relative ai procedimenti di cui alle lettere h) e i);
- k) gli atti di enti privati e di terzi che ne facciano richiesta conformemente alle previsioni normative dell'ordinamento.

1. Gli atti particolarmente complessi, i bilanci ed i conti consuntivi, sono pubblicati sui BURAT serie "SPECIALE".
2. Gli atti interni all'Amministrazione regionale sono pubblicati sui BURAT serie "SUPPLEMENTO".
3. I singoli fascicoli del BURAT recano un numero progressivo e l'indicazione della data di pubblicazione.

NOTA:

Le determinazioni direttoriali e dirigenziali per le quali non sia espressamente richiesta la pubblicazione integrale sul BURAT, ancorché non aventi rilevanza esterna o che siano meramente esecutive di precedenti determinazioni, **sono pubblicate per estratto** contenente la parte dispositiva, l'indicazione del servizio competente, il numero d'ordine, la data e l'oggetto del provvedimento.

Sul Bollettino Ufficiale sono altresì pubblicati tutti i testi la cui pubblicazione è resa obbligatoria dall'ordinamento nazionale e comunitario, anche se richiesti da privati.

Sommario

PARTE I

Leggi, Regolamenti, Atti della Regione e dello Stato

ATTI DELLA REGIONE

DETERMINAZIONI

DIRIGENZIALI

GIUNTA REGIONALE

DIPARTIMENTO POLITICHE DELLO SVILUPPO RURALE E DELLA PESCA
SERVIZIO AFFARI DIPARTIMENTALI

DETERMINAZIONE 11.10.2018, N. DPD028/508

L.R. 06.03.1980, n. 16 – Rinnovo concessione precaria di suolo tratturale per uso di “colture erbacee ed arboree , pensilina , capannone , febbriatico civile , diritto non esclusivo strada di accesso in asfalto e piazzale ” – Tratturo L’Aquila – Foggia in Comune di Cepagatti (PE) - Ditta GIAMMARTINO Assunta Pia..... 5

DETERMINAZIONE 11.10.2018, N.DPD028/509

L.R. 06.03.1980, n. 16 – Rinnovo concessione precaria di suolo tratturale per uso di “colture erbacee , oliveto , fabbricato civile , diritto non esclusivo all’utilizzo della strada di accesso in brecciato e corte in cemento ” – Tratturo L’Aquila – Foggia in Comune di Cugnoli (PE) - Ditta FORCELLA Bruno e Marco..... 7

DETERMINAZIONE 11.10.2018, N. DPD028/510

L.R. 06.03.1980, n. 16 – Rinnovo concessione precaria di suolo tratturale per uso di “colture erbacee ” – Tratturo L’Aquila – Foggia in Comune di Nocciano (PE) - Ditta PALANZA Amerigo. 9

DETERMINAZIONE 11.10.2018, N. DPD028/511

L.R. 06.03.1980, n. 16 – Rinnovo concessione precaria di suolo tratturale per uso di “colture erbacee ” – Tratturo L’Aquila – Foggia in Comune di Nocciano (PE) - Ditta DI FILIPPO Olga.11

DETERMINAZIONE 11.10.2018, N. DPD028/512

L.R. 06.03.1980, n. 16 – Rinnovo concessione precaria di suolo tratturale per uso di “colture erbacee e diritto non esclusivo all’utilizzo della strada di accesso in brecciato ” – Tratturo L’Aquila – Foggia in Comune di Cugnoli (PE) - Ditta DI MEO Franco Carlo.....13

DETERMINAZIONE 24.10.2018, N. DPD028/541

L.R. 06.03.1980, n. 16 – Rinnovo e voltura concessione precaria di suolo tratturale per uso di “ vigneto” – Tratturo L’Aquila - Foggia in Comune di Lanciano (CH) - Ditta D’AMICO Sabina15

DETERMINAZIONE 24.10.2018, N. DPD028/542

L.R. 06.03.1980, n. 16 – Rinnovo e voltura concessione precaria di suolo tratturale per uso di “ vigneto” – Tratturo L’Aquila - Foggia in Comune di Poggiofiorito (CH) - Ditta NAPOLEONE Maria Rita.....17

DETERMINAZIONE 24.10.2018, N. DPD028/543

L.R. 06.03.1980, n. 16 – Rinnovo e voltura concessione precaria di suolo tratturale per uso di “seminativo ” – Tratturo L’Aquila - Foggia in Comune di Canosa Sannita (CH) - Ditta PALMERIO Ilaria.19

DETERMINAZIONE 24.10.2018, N. DPD028/544

L.R. 06.03.1980, n. 16 – Concessione precaria di suolo tratturale per uso di seminativo – Tratturo L’Aquila – Foggia in Comune di Lanciano (CH) - Ditta MARTELLI Maria.....21

DETERMINAZIONE 30.10.2018 N. DPD028/556

L.R. 06.03.1980, n. 16 – Rinnovo concessione precaria di suolo tratturale per uso di “ seminativo , vigneto , frutteto , recinzione e diritto non esclusivo all’utilizzo della strada in ghiaia ” – Tratturo L’Aquila – Foggia in Comune di Lanciano (CH) – Ditta DI CAMPLI Gennaro.23

DETERMINAZIONE 30.10.2018, N. DPD028/557

L.R. 06.03.1980, n. 16 – Rinnovo concessione precaria di suolo tratturale per uso di “ seminativo ” – Tratturo Centurelle - Montesecco in Comune di S. Eusanio Del Sangro (CH) – Ditta ANGELUCCI Giovina Rosa.25

DETERMINAZIONE 30.10.2018, N. DPD028/558

L.R. 06.03.1980, n. 16 – Rinnovo e voltura concessione precaria di suolo tratturale per uso di “ porzione di fabbricato , piazzale recintato e diritto non esclusivo all’utilizzo della strada di accesso in comunione ” – Tratturo L’Aquila - Foggia in Comune di Lanciano (CH) - Ditta MEMMO Dino.27

DETERMINAZIONE 30.10.2018, N. DPD028/559

L.R. 06.03.1980, n. 16 – Revoca Determinazione Dirigenziale DPD028/248 del 16.05.2018 e contestuale rinnovo e voltura concessione precaria di suolo tratturale per uso di “ seminativo e vigneto ” – Tratturo L’Aquila - Foggia in Comune di Fossacesia (CH) - Ditta RANIERI Sofia29

DETERMINAZIONE 20.11.2018, N. DPD028/578

L.R. 06.03.1980, n. 16 – Rinnovo concessione precaria di suolo tratturale per uso di “ seminativo” Tratturo Centurelle - Montesecco in Comune di Collepietro (AQ) - Ditta GRANDE Dora Rosina.31

DETERMINAZIONE 20.11.2018, N. DPD028/579

L.R. 06.03.1980, n. 16 – Rinnovo concessione precaria di suolo tratturale per uso di “ colture agrarie erbacee” Tratturo Celano – Foggia in Comune di Pratola Peligna (AQ) - Ditta MALVESTUTO Concetta e Luciana.....33

DETERMINAZIONE 20.11.2018, N. DPD028/580

L.R. 06.03.1980, n. 16 – Rinnovo concessione precaria di suolo tratturale per uso di “colture erbacee” Tratturo L’Aquila – Foggia in Comune di L’Aquila - Ditta MASTROPIETRO Roberto.....35

PARTE I

Leggi, Regolamenti, Atti della Regione e dello Stato

ATTI DELLA REGIONE

DETERMINAZIONI

DIRIGENZIALI

GIUNTA REGIONALE

DIPARTIMENTO POLITICHE DELLO SVILUPPO RURALE E DELLA PESCA
SERVIZIO AFFARI DIPARTIMENTALI

DETERMINAZIONE 11.10.2018, N. DPD028/508

L.R. 06.03.1980, n. 16 - Rinnovo concessione precaria di suolo tratturale per uso di "colture erbacee ed arboree , pensilina , capannone , fabbricato civile , diritto non esclusivo strada di accesso in asfalto e piazzale " - Tratturo L'Aquila - Foggia in Comune di Cepagatti (PE) - Ditta GIAMMARTINO Assunta Pia.

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

Omissis

DETERMINA

1. **il rinnovo** della concessione precaria per la durata di 5 (cinque) anni e con decorrenza dall' 01/11/2018 per uso di "colture erbacee ed arboree , pensilina , capannone , fabbricato civile , diritto non esclusivo strada di accesso in asfalto e piazzale" a favore della Sig.ra GIAMMARTINO Assunta Pia nata a Rosciano (PE) il 11/10/1968 e residente a Cepagatti (PE) in Via Ada Negri 50, a corpo e non a misura e sotto l'osservanza delle condizioni di cui al successivo punto 5), della superficie di Mq. 4.523 circa delle zone del Tratturo L'Aquila - Foggia in Comune di Cepagatti (PE) distinte sulla planimetria generale delle concessioni con i numeri 41 , 43/B , 44/A , 44/B e 45, la suddetta concessione rientrerà nelle competenze amministrative del comune qualora l'area tratturale verrà trasferita al patrimonio del medesimo (ai sensi della Legge 134/98 art. 5);
2. **l'ammontare** del canone annuo dovuto quale corrispettivo della concessione così come stabilito nella scheda istruttoria allegata alla nota dello STA Abruzzo Est di Teramo n. RA/0276084/18 el 08.10.2018 è pari ad euro € 423,24;
3. **le anzidette** somme dovute devono essere corrisposte dal concessionario mediante versamento sul c/c postale n. 10455673 intestato alla Regione Abruzzo - Concessioni Regionali sul Demanio Armentizio - 67100 L'AQUILA;
4. **di dare mandato** allo STA Abruzzo Est di Teramo (TE) di notificare alla ditta concessionaria il presente provvedimento unitamente al disciplinare della concessione, allegato alla nota dello STA medesimo n. RA/0276031/18 del 08/10/2018, per l'espletamento di tutti gli adempimenti connessi all'osservanza ed al rispetto delle condizioni e delle disposizioni che disciplinano la concessione medesima .
5. **di dare mandato** allo STA Abruzzo Est di Teramo, in sede della notifica di cui al punto precedente, di evidenziare all' attenzione del privato concessionario che l'utilizzo dell' area di cui

alla concessione risulta direttamente soggetta a tutte le norme di salvaguardia del citato D.Lgs. 42/2004, in particolare:

- obbligo di richiesta di autorizzazione preventiva del Ministero Per i Beni e le Attività Culturali – Soprintendenza per i beni Archeologici dell’ Abruzzo per opere e lavori di qualunque genere (art. 21 – 22);
 - divieto di mutamento delle destinazione del suolo concesso, e di esecuzione di movimenti di terra di particolare entità, o eccedenti le normali lavorazioni agricole, a profondità superiore a mt. 0,50 quale che ne sia la causa o la destinazione;
 - immediata denuncia di rinvenimento nel termine di 24 ore alla Soprintendenza, anche per il tramite del Sindaco o della locale Stazione Carabinieri, in caso di ritrovamenti archeologici (art. 90).
6. **la esecutività** della presente concessione è subordinata all’accettazione ed all’osservanza delle condizioni e delle disposizioni di cui dal disciplinare allegato alla nota dello STA Abruzzo Est di Teramo (TE) prot. RA/0276084/18 del 08/10/2018 da parte del concessionario, nonché di quelle di cui ai citati DM 22.12.1983 e D. Lgs. 42/2004;
 7. **di disporre**, ai sensi degli artt. 26 e 27 del D. Lgs n. 33/2013, la pubblicazione integrale del presente provvedimento nella sezione “Amministrazione aperta-trasparente” del sito istituzionale dell’Amministrazione Regionale;
 8. **di dare atto** che il responsabile del procedimento è il dott. Patrizio Buccioni, Responsabile dell’Ufficio usi civici e tratturi;
 9. **di pubblicare** la presente Determinazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo;
 10. **la presente** determinazione è definitiva e contro di essa è ammesso ricorso al TAR entro 60 giorni dalla data di pubblicazione sul B.U.R.A. ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni , sempre dalla data di pubblicazione sul B.U.R.A. .

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO
Dott.ssa Maria Antonietta Fusco

DETERMINAZIONE 11.10.2018, N.DPD028/509

L.R. 06.03.1980, n. 16 – Rinnovo concessione precaria di suolo tratturale per uso di “colture erbacee , oliveto , fabbricato civile , diritto non esclusivo all’utilizzo della strada di accesso in brecciato e corte in cemento ” – Tratturo L’Aquila – Foggia in Comune di Cugnoli (PE) - Ditta FORCELLA Bruno e Marco.

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

Omissis

DETERMINA

1. **il rinnovo** della concessione precaria per la durata di 5 (cinque) anni e con decorrenza dall’ 01/11/2017 per uso di “colture erbacee , oliveto , fabbricato civile , diritto non esclusivo all’utilizzo della strada di accesso in brecciato e corte in cemento” a favore dei Sig.ri FORCELLA Bruno e Marco nati rispettivamente in Belgio e Cugnoli (PE) il 11/05/1958 e 05.09.1964 e residenti a Cugnoli (PE) in C/da Colle Della Torre 25 , a corpo e non a misura e sotto l’osservanza delle condizioni di cui al successivo punto 5), della superficie di Mq. 13.984 circa delle zone del Tratturo L’Aquila - Foggia in Comune di Cugnoli (PE) distinte sulla planimetria generale delle concessioni con i numeri 145 , 146 , 147 , 148 , 149 , 150 , 151 , 153 e 166, la suddetta concessione rientrerà nelle competenze amministrative del comune qualora l’area tratturale verrà trasferita al patrimonio del medesimo (ai sensi della Legge 134/98 art. 5);
2. **l’ammontare** del canone annuo dovuto quale corrispettivo della concessione così come stabilito nella scheda istruttorio allegata alla nota dello STA Abruzzo Est di Teramo n. RA/0276112/18 del 08.10.2018 è pari ad euro € 433,08;
3. **le anzidette** somme dovute devono essere corrisposte dal concessionario mediante versamento sul c/c postale n. 10455673 intestato alla Regione Abruzzo – Concessioni Regionali sul Demanio Armentizio – 67100 L’AQUILA;
4. **di dare mandato** allo STA Abruzzo Est di Teramo (TE) di notificare alla ditta concessionaria il presente provvedimento unitamente al disciplinare della concessione, allegato alla nota dello STA medesimo n. RA/0276112/18 del 08/10/2018, per l’espletamento di tutti gli adempimenti connessi all’osservanza ed al rispetto delle condizioni e delle disposizioni che disciplinano la concessione medesima.
5. **di dare mandato** allo STA Abruzzo Est di Teramo, in sede della notifica di cui al punto precedente, di evidenziare all’ attenzione del privato concessionario che l’utilizzo dell’ area di cui alla concessione risulta direttamente soggetta a tutte le norme di salvaguardia del citato D.Lgs. 42/2004, in particolare:
 - obbligo di richiesta di autorizzazione preventiva del Ministero Per i Beni e le Attività Culturali – Soprintendenza per i beni Archeologici dell’ Abruzzo per opere e lavori di qualunque genere (art. 21 – 22);
 - divieto di mutamento delle destinazione del suolo concesso, e di esecuzione di movimenti di terra di particolare entità, o eccedenti le normali lavorazioni agricole, a profondità superiore a mt. 0,50 quale che ne sia la causa o la destinazione;
 - immediata denuncia di rinvenimento nel termine di 24 ore alla Soprintendenza, anche per il tramite del Sindaco o della locale Stazione Carabinieri, in caso di ritrovamenti archeologici (art. 90).
6. **la esecutività** della presente concessione è subordinata all’accettazione ed all’osservanza delle condizioni e delle disposizioni di cui dal disciplinare allegato alla nota dello STA Abruzzo Est di Teramo (TE) prot. RA/0276112/18 del 08/10/2018 da parte del concessionario, nonché di quelle di cui ai citati DM 22.12.1983 e D. Lgs. 42/2004;
7. **di disporre**, ai sensi degli artt. 26 e 27 del D. Lgs n. 33/2013, la pubblicazione integrale del presente provvedimento nella sezione “Amministrazione aperta-trasparente” del sito istituzionale dell’Amministrazione Regionale;
8. **di dare atto** che il responsabile del procedimento è il dott. Patrizio Buccioni, Responsabile dell’Ufficio usi civici e tratturi;

9. **di pubblicare** la presente Determinazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo ;
10. **la presente** determinazione è definitiva e contro di essa è ammesso ricorso al TAR entro 60 giorni dalla data di pubblicazione sul B.U.R.A. ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni , sempre dalla data di pubblicazione sul B.U.R.A. .

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO
Dott.ssa Maria Antonietta Fusco

DETERMINAZIONE 11.10.2018, N. DPD028/510

L.R. 06.03.1980, n. 16 – Rinnovo concessione precaria di suolo tratturale per uso di “colture erbacee” – Tratturo L’Aquila – Foggia in Comune di Nocciano (PE) - Ditta PALANZA Amerigo.

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

Omissis

DETERMINA

1. **il rinnovo** della concessione precaria per la durata di 5 (cinque) anni e con decorrenza dall’ 01/11/2018 per uso di “colture erbacee” a favore del Sig. PALANZA Amerigo nato a Rosciano (PE) il 21/10/1943 ed ivi residente in C/da Solagne 7, a corpo e non a misura e sotto l’osservanza delle condizioni di cui al successivo punto 5), della superficie di Mq. 6.975 circa delle zone del Tratturo L’Aquila - Foggia in Comune di Nocciano (PE) distinte sulla planimetria generale delle concessioni con i numeri 2 e 5/C, la suddetta concessione rientrerà nelle competenze amministrative del comune qualora l’area tratturale verrà trasferita al patrimonio del medesimo (ai sensi della Legge 134/98 art. 5);
2. **l’ammontare** del canone annuo dovuto quale corrispettivo della concessione così come stabilito nella scheda istruttorio allegata alla nota dello STA Abruzzo Est di Teramo n. RA/0276051/18 del 08.10.2018 è pari ad euro € 103,48 ;
3. **le anzidette** somme dovute devono essere corrisposte dal concessionario mediante versamento sul c/c postale n. 10455673 intestato alla Regione Abruzzo – Concessioni Regionali sul Demanio Armentizio – 67100 L’AQUILA;
4. **di dare mandato** allo STA Abruzzo Est di Teramo (TE) di notificare alla ditta concessionaria il presente provvedimento unitamente al disciplinare della concessione, allegato alla nota dello STA medesimo n. RA/0276051/18 del 08/10/2018, per l’espletamento di tutti gli adempimenti connessi all’osservanza ed al rispetto delle condizioni e delle disposizioni che disciplinano la concessione medesima.
5. **di dare mandato** allo STA Abruzzo Est di Teramo, in sede della notifica di cui al punto precedente, di evidenziare all’ attenzione del privato concessionario che l’utilizzo dell’ area di cui alla concessione risulta direttamente soggetta a tutte le norme di salvaguardia del citato D.Lgs. 42/2004, in particolare:
 - obbligo di richiesta di autorizzazione preventiva del Ministero Per i Beni e le Attività Culturali – Soprintendenza per i beni Archeologici dell’ Abruzzo per opere e lavori di qualunque genere (art. 21 – 22);
 - divieto di mutamento delle destinazione del suolo concesso, e di esecuzione di movimenti di terra di particolare entità, o eccedenti le normali lavorazioni agricole, a profondità superiore a mt. 0,50 quale che ne sia la causa o la destinazione;
 - immediata denuncia di rinvenimento nel termine di 24 ore alla Soprintendenza, anche per il tramite del Sindaco o della locale Stazione Carabinieri, in caso di ritrovamenti archeologici (art. 90).
6. **la esecutività** della presente concessione è subordinata all’accettazione ed all’osservanza delle condizioni e delle disposizioni di cui dal disciplinare allegato alla nota dello STA Abruzzo Est di Teramo (TE) prot. RA/0276051/18 del 08/10/2018 da parte del concessionario, nonché di quelle di cui ai citati DM 22.12.1983 e D. Lgs. 42/2004;
7. **di disporre**, ai sensi degli artt. 26 e 27 del D. Lgs n. 33/2013, la pubblicazione integrale del presente provvedimento nella sezione “Amministrazione aperta-trasparente” del sito istituzionale dell’Amministrazione Regionale;
8. **di dare atto** che il responsabile del procedimento è il dott. Patrizio Buccioni, Responsabile dell’Ufficio usi civici e tratturi;
9. **di pubblicare** la presente Determinazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo;

10. **la presente** determinazione è definitiva e contro di essa è ammesso ricorso al TAR entro 60 giorni dalla data di pubblicazione sul B.U.R.A. ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni , sempre dalla data di pubblicazione sul B.U.R.A. .

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO
Dott.ssa Maria Antonietta Fusco

DETERMINAZIONE 11.10.2018, N. DPD028/511

L.R. 06.03.1980, n. 16 – Rinnovo concessione precaria di suolo tratturale per uso di “colture erbacee” – Tratturo L’Aquila – Foggia in Comune di Nocciano (PE) - Ditta DI FILIPPO Olga.

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

Omissis

DETERMINA

1. **il rinnovo** della concessione precaria per la durata di 5 (cinque) anni e con decorrenza dall’ 01/11/2018 per uso di “colture erbacee” a favore della Sig.ra DI FILIPPO Olga nata a Nocciano (PE) il 10/10/1973 ed ivi residente in Via Roma 40, a corpo e non a misura e sotto l’osservanza delle condizioni di cui al successivo punto 5), della superficie di Mq. 6.000 circa della zona del Tratturo L’Aquila - Foggia in Comune di Nocciano (PE) distinta sulla planimetria generale delle concessioni con il numero 14, la suddetta concessione rientrerà nelle competenze amministrative del comune qualora l’area tratturale verrà trasferita al patrimonio del medesimo (ai sensi della Legge 134/98 art. 5);
2. **l’ammontare** del canone annuo dovuto quale corrispettivo della concessione così come stabilito nella scheda istruttorio allegata alla nota dello STA Abruzzo Est di Teramo n. RA/0276031/18 del 08.10.2018 è pari ad euro € 92,13;
3. **le anzidette** somme dovute devono essere corrisposte dal concessionario mediante versamento sul c/c postale n. 10455673 intestato alla Regione Abruzzo – Concessioni Regionali sul Demanio Armentizio – 67100 L’AQUILA;
4. **di dare mandato** allo STA Abruzzo Est di Teramo (TE) di notificare alla ditta concessionaria il presente provvedimento unitamente al disciplinare della concessione, allegato alla nota dello STA medesimo n. RA/0276031/18 del 08/10/2018, per l’espletamento di tutti gli adempimenti connessi all’osservanza ed al rispetto delle condizioni e delle disposizioni che disciplinano la concessione medesima.
5. **di dare mandato** allo STA Abruzzo Est di Teramo, in sede della notifica di cui al punto precedente, di evidenziare all’ attenzione del privato concessionario che l’utilizzo dell’ area di cui alla concessione risulta direttamente soggetta a tutte le norme di salvaguardia del citato D.Lgs. 42/2004, in particolare:
 - obbligo di richiesta di autorizzazione preventiva del Ministero Per i Beni e le Attività Culturali – Soprintendenza per i beni Archeologici dell’ Abruzzo per opere e lavori di qualunque genere (art. 21 – 22);
 - divieto di mutamento delle destinazione del suolo concesso, e di esecuzione di movimenti di terra di particolare entità, o eccedenti le normali lavorazioni agricole, a profondità superiore a mt. 0,50 quale che ne sia la causa o la destinazione;
 - immediata denuncia di rinvenimento nel termine di 24 ore alla Soprintendenza, anche per il tramite del Sindaco o della locale Stazione Carabinieri, in caso di ritrovamenti archeologici (art. 90).
6. **la esecutività** della presente concessione è subordinata all’accettazione ed all’osservanza delle condizioni e delle disposizioni di cui dal disciplinare allegato alla nota dello STA Abruzzo Est di Teramo (TE) prot. RA/0276031/18 del 08/10/2018 da parte del concessionario, nonché di quelle di cui ai citati DM 22.12.1983 e D. Lgs. 42/2004;
7. **di disporre**, ai sensi degli artt. 26 e 27 del D. Lgs n. 33/2013, la pubblicazione integrale del presente provvedimento nella sezione “Amministrazione aperta-trasparente” del sito istituzionale dell’Amministrazione Regionale;
8. **di dare atto** che il responsabile del procedimento è il dott. Patrizio Buccioni, Responsabile dell’Ufficio usi civici e tratturi;
9. **di pubblicare** la presente Determinazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo;

10. **la presente** determinazione è definitiva e contro di essa è ammesso ricorso al TAR entro 60 giorni dalla data di pubblicazione sul B.U.R.A. ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni , sempre dalla data di pubblicazione sul B.U.R.A. .

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO
Dott.ssa Maria Antonietta Fusco

DETERMINAZIONE 11.10.2018, N. DPD028/512

L.R. 06.03.1980, n. 16 – Rinnovo concessione precaria di suolo tratturale per uso di “colture erbacee e diritto non esclusivo all’utilizzo della strada di accesso in brecciato ” – Tratturo L’Aquila – Foggia in Comune di Cugnoli (PE) - Ditta DI MEO Franco Carlo.

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

Omissis

DETERMINA

1. **il rinnovo** della concessione precaria per la durata di 5 (cinque) anni e con decorrenza dall’ 01/11/2017 per uso di “colture erbacee e diritto non esclusivo all’utilizzo della strada di accesso in brecciato” a favore del Sig. DI MEO Franco Carlo nato a Cugnoli (PE) il 12/03/1959 e residente a Monaco Di Baviera , a corpo e non a misura e sotto l’osservanza delle condizioni di cui al successivo punto 5), della superficie di Mq. 4.170 circa della zona del Tratturo L’Aquila - Foggia in Comune di Cugnoli (PE) distinta sulla planimetria generale delle concessioni con il numero 226/A, la suddetta concessione rientrerà nelle competenze amministrative del comune qualora l’area tratturale verrà trasferita al patrimonio del medesimo (ai sensi della Legge 134/98 art. 5);
2. **l’ammontare** del canone annuo dovuto quale corrispettivo della concessione così come stabilito nella scheda istruttorio allegata alla nota dello STA Abruzzo Est di Teramo n. RA/0275998/18 del 08.10.2018 è pari ad euro € 176,17;
3. **le anzidette** somme dovute devono essere corrisposte dal concessionario mediante versamento sul c/c postale n. 10455673 intestato alla Regione Abruzzo – Concessioni Regionali sul Demanio Armentizio – 67100 L’AQUILA;
4. **di dare mandato** allo STA Abruzzo Est di Teramo (TE) di notificare alla ditta concessionaria il presente provvedimento unitamente al disciplinare della concessione, allegato alla nota dello STA medesimo n. RA/0275998/18 del 08/10/2018, per l’espletamento di tutti gli adempimenti connessi all’osservanza ed al rispetto delle condizioni e delle disposizioni che disciplinano la concessione medesima.
5. **di dare mandato** allo STA Abruzzo Est di Teramo, in sede della notifica di cui al punto precedente, di evidenziare all’ attenzione del privato concessionario che l’utilizzo dell’ area di cui alla concessione risulta direttamente soggetta a tutte le norme di salvaguardia del citato D.Lgs. 42/2004, in particolare:
 - obbligo di richiesta di autorizzazione preventiva del Ministero Per i Beni e le Attività Culturali – Soprintendenza per i beni Archeologici dell’ Abruzzo per opere e lavori di qualunque genere (art. 21 – 22);
 - divieto di mutamento delle destinazione del suolo concesso, e di esecuzione di movimenti di terra di particolare entità, o eccedenti le normali lavorazioni agricole, a profondità superiore a mt. 0,50 quale che ne sia la causa o la destinazione;
 - immediata denuncia di rinvenimento nel termine di 24 ore alla Soprintendenza, anche per il tramite del Sindaco o della locale Stazione Carabinieri, in caso di ritrovamenti archeologici (art. 90).
6. **la esecutività** della presente concessione è subordinata all’accettazione ed all’osservanza delle condizioni e delle disposizioni di cui dal disciplinare allegato alla nota dello STA Abruzzo Est di Teramo (TE) prot. RA/0275998/18 del 08/10/2018 da parte del concessionario, nonché di quelle di cui ai citati DM 22.12.1983 e D. Lgs. 42/2004;
7. **di disporre**, ai sensi degli artt. 26 e 27 del D. Lgs n. 33/2013, la pubblicazione integrale del presente provvedimento nella sezione “Amministrazione aperta-trasparente” del sito istituzionale dell’Amministrazione Regionale;
8. **di dare atto** che il responsabile del procedimento è il dott. Patrizio Buccioni, Responsabile dell’Ufficio usi civici e tratturi;
9. **di pubblicare** la presente Determinazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo;

10. **la presente** determinazione è definitiva e contro di essa è ammesso ricorso al TAR entro 60 giorni dalla data di pubblicazione sul B.U.R.A. ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni , sempre dalla data di pubblicazione sul B.U.R.A. .

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO
Dott.ssa Maria Antonietta Fusco

DETERMINAZIONE 24.10.2018, N. DPD028/541

L.R. 06.03.1980, n. 16 – Rinnovo e voltura concessione precaria di suolo tratturale per uso di “ vigneto” – Tratturo L’Aquila - Foggia in Comune di Lanciano (CH) - Ditta D’AMICO Sabina .

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

Omissis

DETERMINA

1. **il rinnovo** e voltura della concessione precaria per la durata di 5 (cinque) anni e con decorrenza dall’ 01/11/2017 per uso di “ vigneto ” a favore della Sig.ra D’OAMICO Sabina nata a Frisa (CH) il 06.06.1966 ed ivi residente in Via G. Falcone 14, a corpo e non a misura e sotto l’osservanza delle condizioni di cui al successivo punto 5) , della superficie di mq. 1.100 della zona del Tratturo L’Aquila – Foggia in Comune di Lanciano (CH) distinta sulla planimetria generale delle concessioni con il numero 13 , la suddetta concessione rientrerà nelle competenze amministrative del comune qualora l’area tratturale verrà trasferita al patrimonio del medesimo (ai sensi della Legge 134/98 art. 5);
2. **l’ammontare** del canone annuo dovuto quale corrispettivo della concessione è pari ad euro € 16,61, così come specificato nella scheda istruttoria allegata alla nota della STA Abruzzo Sud sopra citata;
3. **le anzidette** somme dovute devono essere corrisposte dal concessionario mediante versamento sul c/c postale n. 10455673 intestato alla Regione Abruzzo – Concessioni Regionali sul Demanio Armentizio – 67100 L’AQUILA;
4. **di dare mandato** allo STA Abruzzo Sud Chieti (CH) di notificare alla ditta concessionaria il presente provvedimento unitamente al disciplinare della concessione , allegato alla nota dello dell’ Ufficio Autorizzazioni , licenze e verifica e pagamenti danni da fauna selvatica e da calamità , procedure UMA con sede in Lanciano (CH) n. 0272014/18 del 03/10/2018 , per l’espletamento di tutti gli adempimenti connessi all’osservanza ed al rispetto delle condizioni e delle disposizioni che disciplinano la concessione medesima.
5. **di dare mandato** allo STA Abruzzo Sud Chieti (CH), in sede della notifica di cui al punto precedente, di evidenziare all’ attenzione del privato concessionario che l’ utilizzo dell’ area di cui alla concessione risulta direttamente soggetta a tutte le norme di salvaguardia del citato D.Lgs. 42/2004 , in particolare:
 - obbligo di richiesta di autorizzazione preventiva del Ministero Per i Beni e le Attività Culturali – Soprintendenza per i beni Archeologici dell’ Abruzzo per opere e lavori di qualunque genere (art. 21 – 22);
 - divieto di mutamento delle destinazione del suolo concesso , e di esecuzione di movimenti di terra di particolare entità, o eccedenti le normali lavorazioni agricole, a profondità superiore a mt. 0,50 quale che ne sia la causa o la destinazione;
 - immediata denuncia di rinvenimento nel termine di 24 ore alla Soprintendenza , anche per il tramite del Sindaco o della locale Stazione Carabinieri , in caso di ritrovamenti archeologici (art. 90);
6. **la esecutività** della presente concessione è subordinata all’accettazione ed all’osservanza delle condizioni e delle disposizioni di cui dal disciplinare allegato alla nota dello STA Abruzzo Sud Chieti (CH) Ufficio Autorizzazioni , licenze e verifica e pagamenti danni da fauna selvatica e da calamità , procedure UMA con sede in Lanciano (CH) n. 0272014/18 del 03/10/2018 da parte del concessionario, nonché di quelle di cui ai citati DM 22.12.1983 e D. Lgs. 42/2004;
7. **di disporre**, ai sensi degli artt. 26 e 27 del D. Lgs n. 33/2013 , la pubblicazione integrale del presente provvedimento nella sezione “Amministrazione aperta-trasparente“ del sito istituzionale dell’Amministrazione Regionale;
8. **di dare atto** che il responsabile del procedimento è il dott. Patrizio Buccioni, Responsabile dell’Ufficio usi civici e tratturi;
9. **di pubblicare** la presente Determinazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo;

10. **la presente** determinazione è definitiva e contro di essa è ammesso ricorso al TAR entro 60 giorni dalla data di pubblicazione sul B.U.R.A. ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni , sempre dalla data di pubblicazione sul B.U.R.A..

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO
Dott.ssa Maria Antonietta Fusco

DETERMINAZIONE 24.10.2018, N. DPD028/542

L.R. 06.03.1980, n. 16 – Rinnovo e voltura concessione precaria di suolo tratturale per uso di “ vigneto” – Tratturo L’Aquila - Foggia in Comune di Poggiofiorito (CH) - Ditta NAPOLEONE Maria Rita.

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

Omissis

DETERMINA

1. **il rinnovo** e voltura della concessione precaria per la durata di 5 (cinque) anni e con decorrenza dall’ 01/11/2017 per uso di “ vigneto ” a favore della Sig.ra NAPOLEONE Maria Rita nata a Ortona il 02.10.1950 ed ivi residente in Corso Garibaldi 108, a corpo e non a misura e sotto l’osservanza delle condizioni di cui al successivo punto 5) , della superficie di mq. 11.800 delle zone del Tratturo L’Aquila – Foggia in Comune di Poggiofiorito (CH) distinte sulla planimetria generale delle concessioni con i numeri 75/b , 76 e 77 , la suddetta concessione rientrerà nelle competenze amministrative del comune qualora l’area tratturale verrà trasferita al patrimonio del medesimo (ai sensi della Legge 134/98 art. 5);
2. **l’ammontare** del canone annuo dovuto quale corrispettivo della concessione è pari ad euro € 197,25, così come specificato nella scheda istruttoria allegata alla nota della STA Abruzzo Sud sopra citata;
3. **le anzidette** somme dovute devono essere corrisposte dal concessionario mediante versamento sul c/c postale n. 10455673 intestato alla Regione Abruzzo – Concessioni Regionali sul Demanio Armentizio – 67100 L’AQUILA;
4. **di dare mandato** allo STA Abruzzo Sud Chieti (CH) di notificare alla ditta concessionaria il presente provvedimento unitamente al disciplinare della concessione , allegato alla nota dello dell’ Ufficio Autorizzazioni , licenze e verifica e pagamenti danni da fauna selvatica e da calamità , procedure UMA con sede in Lanciano (CH) n. 0272014/18 del 03/10/2018 , per l’espletamento di tutti gli adempimenti connessi all’osservanza ed al rispetto delle condizioni e delle disposizioni che disciplinano la concessione medesima.
5. **di dare mandato** allo STA Abruzzo Sud Chieti (CH), in sede della notifica di cui al punto precedente, di evidenziare all’ attenzione del privato concessionario che l’ utilizzo dell’ area di cui alla concessione risulta direttamente soggetta a tutte le norme di salvaguardia del citato D.Lgs. 42/2004 , in particolare:
 - obbligo di richiesta di autorizzazione preventiva del Ministero Per i Beni e le Attività Culturali – Soprintendenza per i beni Archeologici dell’ Abruzzo per opere e lavori di qualunque genere (art. 21 – 22);
 - divieto di mutamento delle destinazione del suolo concesso , e di esecuzione di movimenti di terra di particolare entità, o eccedenti le normali lavorazioni agricole, a profondità superiore a mt. 0,50 quale che ne sia la causa o la destinazione;
 - immediata denuncia di rinvenimento nel termine di 24 ore alla Soprintendenza , anche per il tramite del Sindaco o della locale Stazione Carabinieri , in caso di ritrovamenti archeologici (art. 90);
6. **la esecutività** della presente concessione è subordinata all’accettazione ed all’osservanza delle condizioni e delle disposizioni di cui dal disciplinare allegato alla nota dello STA Abruzzo Sud Chieti (CH) Ufficio Autorizzazioni , licenze e verifica e pagamenti danni da fauna selvatica e da calamità , procedure UMA con sede in Lanciano (CH) n. 0272014/18 del 03/10/2018 da parte del concessionario, nonché di quelle di cui ai citati DM 22.12.1983 e D. Lgs. 42/2004;
7. **di disporre**, ai sensi degli artt. 26 e 27 del D. Lgs n. 33/2013 , la pubblicazione integrale del presente provvedimento nella sezione “Amministrazione aperta-trasparente“ del sito istituzionale dell’Amministrazione Regionale;
8. **di dare atto** che il responsabile del procedimento è il dott. Patrizio Buccioni, Responsabile dell’Ufficio usi civici e tratturi;
9. **di pubblicare** la presente Determinazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo;

10. **la presente** determinazione è definitiva e contro di essa è ammesso ricorso al TAR entro 60 giorni dalla data di pubblicazione sul B.U.R.A. ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni , sempre dalla data di pubblicazione sul B.U.R.A..

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO
Dott.ssa Maria Antonietta Fusco

DETERMINAZIONE 24.10.2018, N. DPD028/543

L.R. 06.03.1980, n. 16 – Rinnovo e voltura concessione precaria di suolo tratturale per uso di “seminativo” – Tratturo L’Aquila - Foggia in Comune di Canosa Sannita (CH) - Ditta PALMERIO Ilaria.

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

Omissis

DETERMINA

1. **il rinnovo** e voltura della concessione precaria per la durata di 5 (cinque) anni e con decorrenza dall’ 01/11/2017 per uso di “ seminativo ” a favore della Sig.ra PALMERIO Ilaria nata a Roma il 03.07.1961 e residente a Canosa Sannita (CH) in Via Vittorio Emanuele 9, a corpo e non a misura e sotto l’osservanza delle condizioni di cui al successivo punto 5) , della superficie di mq. 10.950 delle zone del Tratturo L’Aquila – Foggia in Comune di Canosa Sannita (CH) distinte sulla planimetria generale delle concessioni con i numeri 29 e 30 , la suddetta concessione rientrerà nelle competenze amministrative del comune qualora l’area tratturale verrà trasferita al patrimonio del medesimo (ai sensi della Legge 134/98 art. 5);
2. **l’ammontare** del canone annuo dovuto quale corrispettivo della concessione è pari ad euro € 66,78, così come specificato nella scheda istruttoria allegata alla nota della STA Abruzzo Sud sopra citata;
3. **le anzidette** somme dovute devono essere corrisposte dal concessionario mediante versamento sul c/c postale n. 10455673 intestato alla Regione Abruzzo – Concessioni Regionali sul Demanio Armentizio – 67100 L’AQUILA;
4. **di dare mandato** allo STA Abruzzo Sud Chieti (CH) di notificare alla ditta concessionaria il presente provvedimento unitamente al disciplinare della concessione , allegato alla nota dello dell’ Ufficio Autorizzazioni , licenze e verifica e pagamenti danni da fauna selvatica e da calamità , procedure UMA con sede in Lanciano (CH) n. 0272014/18 del 03/10/2018 , per l’espletamento di tutti gli adempimenti connessi all’osservanza ed al rispetto delle condizioni e delle disposizioni che disciplinano la concessione medesima .
5. **di dare mandato** allo STA Abruzzo Sud Chieti (CH), in sede della notifica di cui al punto precedente, di evidenziare all’ attenzione del privato concessionario che l’ utilizzo dell’ area di cui alla concessione risulta direttamente soggetta a tutte le norme di salvaguardia del citato D.Lgs. 42/2004 , in particolare :
 - obbligo di richiesta di autorizzazione preventiva del Ministero Per i Beni e le Attività Culturali – Soprintendenza per i beni Archeologici dell’ Abruzzo per opere e lavori di qualunque genere (art. 21 – 22);
 - divieto di mutamento delle destinazione del suolo concesso , e di esecuzione di movimenti di terra di particolare entità, o eccedenti le normali lavorazioni agricole, a profondità superiore a mt. 0,50 quale che ne sia la causa o la destinazione;
 - immediata denuncia di rinvenimento nel termine di 24 ore alla Soprintendenza , anche per il tramite del Sindaco o della locale Stazione Carabinieri , in caso di ritrovamenti archeologici (art. 90);
6. **la esecutività** della presente concessione è subordinata all’accettazione ed all’osservanza delle condizioni e delle disposizioni di cui dal disciplinare allegato alla nota dello STA Abruzzo Sud Chieti (CH) Ufficio Autorizzazioni , licenze e verifica e pagamenti danni da fauna selvatica e da calamità , procedure UMA con sede in Lanciano (CH) n. 0272014/18 del 03/10/2018 da parte del concessionario, nonché di quelle di cui ai citati DM 22.12.1983 e D. Lgs. 42/2004 ;
7. **di disporre**, ai sensi degli artt. 26 e 27 del D. Lgs n. 33/2013 , la pubblicazione integrale del presente provvedimento nella sezione “Amministrazione aperta-trasparente“ del sito istituzionale dell’Amministrazione Regionale;
8. **di dare atto** che il responsabile del procedimento è il dott. Patrizio Buccioni, Responsabile dell’Ufficio usi civici e tratturi;
9. **di pubblicare** la presente Determinazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo;

10. **la presente** determinazione è definitiva e contro di essa è ammesso ricorso al TAR entro 60 giorni dalla data di pubblicazione sul B.U.R.A. ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni , sempre dalla data di pubblicazione sul B.U.R.A..

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO
Dott.ssa Maria Antonietta Fusco

DETERMINAZIONE 24.10.2018, N. DPD028/544

L.R. 06.03.1980, n. 16 - Concessione precaria di suolo tratturale per uso di seminativo - Tratturo L'Aquila - Foggia in Comune di Lanciano (CH) - Ditta MARTELLI Maria.

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

Omissis

DETERMINA

1. **la concessione** precaria per la durata di 5 (cinque) anni e con decorrenza dall' 01.11.2017 per uso di "seminativo a favore della Sig.ra MARTELLI Maria nata a Lanciano (CH) il 16/07/1964 ed ivi residente in via Carlo Mozzagrugno 9 , a corpo e non a misura e sotto l'osservanza delle condizioni di cui al successivo punto 5) , della superficie di mq. 420 circa della zona del Tratturo L'Aquila - Foggia in Comune di Lanciano (CH) distinta sulla planimetria generale delle concessioni con il numero 308/A , la suddetta concessione rientrerà nelle competenze amministrative del comune qualora l'area tratturale verrà trasferita al patrimonio del medesimo (ai sensi della Legge 134/98 art. 5);
2. **l'ammontare** del canone annuo dovuto quale corrispettivo della concessione è pari ad euro € 5,16, così come specificato nella scheda istruttoria allegata alla nota della STA Abruzzo SUD di Chieti sopra citata;
3. **le anzidette** somme dovute devono essere corrisposte dal concessionario mediante versamento sul c/c postale n. 10455673 intestato alla Regione Abruzzo - Concessioni Regionali sul Demanio Armentizio - 67100 L'AQUILA;
4. **di dare mandato** allo STA Abruzzo SUD di Chieti di notificare alla ditta concessionaria il presente provvedimento unitamente al disciplinare della concessione , allegato alla nota dell'Abruzzo SUD di Chieti - Ufficio Autorizzazioni , licenze e verifica e pagamenti danni da fauna selvatica e da calamità , procedure UMA con sede in Lanciano (CH) - n. RA/0272014/18 del 03/10/2018 , per l'espletamento di tutti gli adempimenti connessi all'osservanza ed al rispetto delle condizioni e delle disposizioni che disciplinano la concessione medesima.
5. **di dare mandato** allo STA Abruzzo SUD di Chieti , in sede della notifica di cui al punto precedente, di evidenziare all' attenzione del privato concessionario che l' utilizzo dell' area di cui alla concessione risulta direttamente soggetta a tutte le norme di salvaguardia del citato D.Lgs. 42/2004 , in particolare:
 - obbligo di richiesta di autorizzazione preventiva del Ministero Per i Beni e le Attività Culturali - Soprintendenza per i beni Archeologici dell' Abruzzo per opere e lavori di qualunque genere (art. 21 - 22);
 - divieto di mutamento delle destinazione del suolo concesso , e di esecuzione di movimenti di terra di particolare entità, o eccedenti le normali lavorazioni agricole, a profondità superiore a mt. 0,50 quale che ne sia la causa o la destinazione;
 - immediata denuncia di rinvenimento nel termine di 24 ore alla Soprintendenza , anche per il tramite del Sindaco o della locale Stazione Carabinieri , in caso di ritrovamenti archeologici (art. 90);
6. **la esecutività** della presente concessione è subordinata all'accettazione ed all'osservanza delle condizioni e delle disposizioni di cui dal disciplinare allegato alla nota dello STA Abruzzo SUD di Chieti - Ufficio Autorizzazioni , licenze e verifica e pagamenti danni da fauna selvatica e da calamità , procedure UMA con sede in Lanciano (CH) - n. RA/0272014/18 del 03/10/2018 da parte del concessionario, nonché di quelle di cui ai citati DM 22.12.1983 e D. Lgs. 42/2004;
7. **di disporre**, ai sensi degli artt. 26 e 27 del D. Lgs n. 33/2013 , la pubblicazione integrale del presente provvedimento nella sezione "Amministrazione aperta-trasparente" del sito istituzionale dell'Amministrazione Regionale;
8. **di dare atto** che il responsabile del procedimento è il dott. Patrizio Buccioni, Responsabile dell'Ufficio usi civici e tratturi;
9. **di pubblicare** la presente Determinazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo;

10. **la presente** determinazione è definitiva e contro di essa è ammesso ricorso al TAR entro 60 giorni dalla data di pubblicazione sul B.U.R.A. ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni , sempre dalla data di pubblicazione sul B.U.R.A..

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO
Dott.ssa Maria Antonietta Fusco

DETERMINAZIONE 30.10.2018 N. DPD028/556

L.R. 06.03.1980, n. 16 – Rinnovo concessione precaria di suolo tratturale per uso di “ seminativo , vigneto , frutteto , recinzione e diritto non esclusivo all’ utilizzo della strada in ghiaia ” – Tratturo L’Aquila – Foggia in Comune di Lanciano (CH) – Ditta DI CAMPLI Gennaro.

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

Omissis

DETERMINA

1. **il rinnovo** della concessione precaria per la durata di 5 (cinque) anni e con decorrenza dall’ 01/11/2017 per uso di “ seminativo , vigneto , frutteto , recinzione e diritto non esclusivo alla strada di accesso in ghiaia “ a favore del Sig. DI CAMPLI Gennaro nato a Frisa (CH) il 23/07/1954 ed ivi residente in Via Paolo Borsellino 2 , a corpo e non a misura e sotto l’osservanza delle condizioni di cui al successivo punto 5), della superficie di mq. 8.549 circa delle zone del Tratturo L’Aquila - Foggia in Comune di Lanciano (CH) distinte sulla planimetria generale delle concessioni con i numeri 49 , 50 , 53 , 63 e 150 , la suddetta concessione rientrerà nelle competenze amministrative del comune qualora l’area tratturale verrà trasferita al patrimonio del medesimo (ai sensi della Legge 134/98 art. 5);
2. **l’ammontare** del canone annuo dovuto quale corrispettivo della concessione, così come stabilito nella scheda istruttoria allegata alla nota dello STA Abruzzo Sud di Chieti - Ufficio Autorizzazioni , licenze e verifica e pagamenti danni da fauna selvatica e da calamità , procedure UMA con sede in Lanciano (CH) - n. RA/0290839/18 del 22/10/2018 è pari a euro € 264,60;
3. **le anzidette** somme dovute devono essere corrisposte dal concessionario mediante versamento sul c/c postale n. 10455673 intestato alla Regione Abruzzo – Concessioni Regionali sul Demanio Armentizio – 67100 L’AQUILA;
4. **di dare mandato** allo STA Abruzzo Sud di Chieti di notificare alla ditta concessionaria il presente provvedimento unitamente al disciplinare della concessione, allegato alla nota dello STA medesimo- Ufficio Autorizzazioni , licenze e verifica e pagamenti danni da fauna selvatica e da calamità , procedure UMA con sede in Lanciano (CH) - n. RA/0290839/18 del 22/10/2018 , per l’espletamento di tutti gli adempimenti connessi all’osservanza ed al rispetto delle condizioni e delle disposizioni che disciplinano la concessione medesima.
5. **di dare mandato** allo STA Abruzzo Sud di Chieti in sede della notifica di cui al punto precedente, di evidenziare all’ attenzione del privato concessionario che l’ utilizzo dell’ area di cui alla concessione risulta direttamente soggetta a tutte le norme di salvaguardia del citato D.Lgs. 42/2004, in particolare:
 - obbligo di richiesta di autorizzazione preventiva del Ministero Per i Beni e le Attività Culturali – Soprintendenza per i beni Archeologici dell’ Abruzzo per opere e lavori di qualunque genere (art. 21 – 22);
 - divieto di mutamento delle destinazione del suolo concesso, e di esecuzione di movimenti di terra di particolare entità, o eccedenti le normali lavorazioni agricole, a profondità superiore a mt. 0,50 quale che ne sia la causa o la destinazione;
 - immediata denuncia di rinvenimento nel termine di 24 ore alla Soprintendenza, anche per il tramite del Sindaco o della locale Stazione Carabinieri, in caso di ritrovamenti archeologici (art. 90).
6. **la esecutività** della presente concessione è subordinata all’ accettazione ed all’ osservanza delle condizioni e delle disposizioni di cui dal disciplinare allegato alla nota dello STA Abruzzo Sud di Chieti- Ufficio Autorizzazioni , licenze e verifica e pagamenti danni da fauna selvatica e da calamità , procedure UMA con sede in Lanciano (CH) - n. RA/0290839/18 del 22/10/2018 da parte del concessionario, nonché di quelle di cui ai citati DM 22.12.1983 e D. Lgs. 42/2004;
7. **di disporre**, ai sensi degli artt. 26 e 27 del D. Lgs n. 33/2013, la pubblicazione integrale del presente provvedimento nella sezione “Amministrazione aperta-trasparente“ del sito istituzionale dell’Amministrazione Regionale;

8. **di dare atto** che il responsabile del procedimento è il dott. Patrizio Buccioni, Responsabile dell'Ufficio usi civici e tratturi;
9. **di pubblicare** la presente Determinazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo;
10. **la presente** determinazione è definitiva e contro di essa è ammesso ricorso al TAR entro 60 giorni dalla data di pubblicazione sul B.U.R.A. ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni , sempre dalla data di pubblicazione sul B.U.R.A..

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO
Dott.ssa Maria Antonietta Fusco

DETERMINAZIONE 30.10.2018, N. DPD028/557

L.R. 06.03.1980, n. 16 – Rinnovo concessione precaria di suolo tratturale per uso di “ seminativo ” – Tratturo Centurelle - Montesecco in Comune di S. Eusanio Del Sangro (CH) – Ditta ANGELUCCI Giovina Rosa.

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

Omissis

DETERMINA

1. **il rinnovo** della concessione precaria per la durata di 5 (cinque) anni e con decorrenza dall' 01/11/2017 per uso di “ seminativo “ a favore della Sig.ra ANGELUCCI Giovina Rosa nata a S. Eusanio Del Sangro (CH) il 26/01/1946 ed ivi residente in Loc. Cotti 158 , a corpo e non a misura e sotto l'osservanza delle condizioni di cui al successivo punto 5), della superficie di mq. 820 circa della zona del Tratturo Centurelle – Montesecco in Comune di S. Eusanio Del Sangro (CH) distinta sulla planimetria generale delle concessioni con il numero 3 , la suddetta concessione rientrerà nelle competenze amministrative del comune qualora l'area tratturale verrà trasferita al patrimonio del medesimo (ai sensi della Legge 134/98 art. 5);
2. **l'ammontare** del canone annuo dovuto quale corrispettivo della concessione, così come stabilito nella scheda istruttoria allegata alla nota dello STA Abruzzo Sud di Chieti - Ufficio Autorizzazioni , licenze e verifica e pagamenti danni da fauna selvatica e da calamità , procedure UMA con sede in Lanciano (CH) - n. RA/0290839/18 del 22/10/2018 è pari a euro € 5,16;
3. **le anzidette** somme dovute devono essere corrisposte dal concessionario mediante versamento sul c/c postale n. 10455673 intestato alla Regione Abruzzo – Concessioni Regionali sul Demanio Armentizio – 67100 L'AQUILA;
4. **di dare mandato** allo STA Abruzzo Sud di Chieti di notificare alla ditta concessionaria il presente provvedimento unitamente al disciplinare della concessione, allegato alla nota dello STA medesimo- Ufficio Autorizzazioni , licenze e verifica e pagamenti danni da fauna selvatica e da calamità , procedure UMA con sede in Lanciano (CH) - n. RA/0290839/18 del 22/10/2018 , per l'espletamento di tutti gli adempimenti connessi all'osservanza ed al rispetto delle condizioni e delle disposizioni che disciplinano la concessione medesima.
5. **di dare mandato** allo STA Abruzzo Sud di Chieti in sede della notifica di cui al punto precedente, di evidenziare all' attenzione del privato concessionario che l'utilizzo dell' area di cui alla concessione risulta direttamente soggetta a tutte le norme di salvaguardia del citato D.Lgs. 42/2004, in particolare:
 - obbligo di richiesta di autorizzazione preventiva del Ministero Per i Beni e le Attività Culturali – Soprintendenza per i beni Archeologici dell' Abruzzo per opere e lavori di qualunque genere (art. 21 – 22);
 - divieto di mutamento delle destinazione del suolo concesso, e di esecuzione di movimenti di terra di particolare entità, o eccedenti le normali lavorazioni agricole, a profondità superiore a mt. 0,50 quale che ne sia la causa o la destinazione;
 - immediata denuncia di rinvenimento nel termine di 24 ore alla Soprintendenza, anche per il tramite del Sindaco o della locale Stazione Carabinieri, in caso di ritrovamenti archeologici (art. 90).
6. **la esecutività** della presente concessione è subordinata all'accettazione ed all'osservanza delle condizioni e delle disposizioni di cui dal disciplinare allegato alla nota dello STA Abruzzo Sud di Chieti- Ufficio Autorizzazioni , licenze e verifica e pagamenti danni da fauna selvatica e da calamità , procedure UMA con sede in Lanciano (CH) - n. RA/0290839/18 del 22/10/2018 da parte del concessionario, nonché di quelle di cui ai citati DM 22.12.1983 e D. Lgs. 42/2004;
7. **di disporre**, ai sensi degli artt. 26 e 27 del D. Lgs n. 33/2013, la pubblicazione integrale del presente provvedimento nella sezione “Amministrazione aperta-trasparente“ del sito istituzionale dell'Amministrazione Regionale;
8. **di dare atto** che il responsabile del procedimento è il dott. Patrizio Buccioni, Responsabile dell'Ufficio usi civici e tratturi;

9. **di pubblicare** la presente Determinazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo;
10. **la presente** determinazione è definitiva e contro di essa è ammesso ricorso al TAR entro 60 giorni dalla data di pubblicazione sul B.U.R.A. ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni , sempre dalla data di pubblicazione sul B.U.R.A..

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO
Dott.ssa Maria Antonietta Fusco

DETERMINAZIONE 30.10.2018, N. DPD028/558

L.R. 06.03.1980, n. 16 – Rinnovo e voltura concessione precaria di suolo tratturale per uso di “ porzione di fabbricato , piazzale recintato e diritto non esclusivo all’utilizzo della strada di accesso in comunione ” – Tratturo L’Aquila - Foggia in Comune di Lanciano (CH) - Ditta MEMMO Dino.

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

Omissis

DETERMINA

1. **il rinnovo** e voltura della concessione precaria per la durata di 5 (cinque) anni e con decorrenza dall’ 01/11/2017 per uso di “ porzione di fabbricato , piazzale recintato e diritto non esclusivo all’utilizzo della strada di accesso in comunione ” a favore del Sig. MEMMO Dino nato a Lanciano (CH) il 21.08.1975 ed ivi residente in C/da Santa Liberata 149, a corpo e non a misura e sotto l’osservanza delle condizioni di cui al successivo punto 5) , della superficie di mq. 350 della zona del Tratturo L’Aquila – Foggia in Comune di Lanciano (CH) distinta sulla planimetria generale delle concessioni con il numero 559/b-1 , la suddetta concessione rientrerà nelle competenze amministrative del comune qualora l’area tratturale verrà trasferita al patrimonio del medesimo (ai sensi della Legge 134/98 art. 5);
2. **l’ammontare** del canone annuo dovuto quale corrispettivo della concessione è pari ad euro € 210,69, così come specificato nella scheda istruttoria allegata alla nota della STA Abruzzo Sud sopra citata;
3. **le anzidette** somme dovute devono essere corrisposte dal concessionario mediante versamento sul c/c postale n. 10455673 intestato alla Regione Abruzzo – Concessioni Regionali sul Demanio Armentizio – 67100 L’AQUILA;
4. **di dare mandato** allo STA Abruzzo Sud Chieti (CH) di notificare alla ditta concessionaria il presente provvedimento unitamente al disciplinare della concessione , allegato alla nota dello dell’ Ufficio Autorizzazioni , licenze e verifica e pagamenti danni da fauna selvatica e da calamità , procedure UMA con sede in Lanciano (CH) n. 0290839/18 del 22/10/2018 , per l’espletamento di tutti gli adempimenti connessi all’osservanza ed al rispetto delle condizioni e delle disposizioni che disciplinano la concessione medesima.
5. **di dare mandato** allo STA Abruzzo Sud Chieti (CH), in sede della notifica di cui al punto precedente, di evidenziare all’ attenzione del privato concessionario che l’ utilizzo dell’ area di cui alla concessione risulta direttamente soggetta a tutte le norme di salvaguardia del citato D.Lgs. 42/2004 , in particolare:
 - obbligo di richiesta di autorizzazione preventiva del Ministero Per i Beni e le Attività Culturali – Soprintendenza per i beni Archeologici dell’ Abruzzo per opere e lavori di qualunque genere (art. 21 – 22);
 - divieto di mutamento delle destinazione del suolo concesso , e di esecuzione di movimenti di terra di particolare entità, o eccedenti le normali lavorazioni agricole, a profondità superiore a mt. 0,50 quale che ne sia la causa o la destinazione;
 - immediata denuncia di rinvenimento nel termine di 24 ore alla Soprintendenza , anche per il tramite del Sindaco o della locale Stazione Carabinieri , in caso di ritrovamenti archeologici (art. 90);
6. **la esecutività** della presente concessione è subordinata all’accettazione ed all’osservanza delle condizioni e delle disposizioni di cui dal disciplinare allegato alla nota dello STA Abruzzo Sud Chieti (CH) Ufficio Autorizzazioni , licenze e verifica e pagamenti danni da fauna selvatica e da calamità , procedure UMA con sede in Lanciano (CH) n. 0290839/18 del 22/10/2018 da parte del concessionario, nonché di quelle di cui ai citati DM 22.12.1983 e D. Lgs. 42/2004;
7. **di disporre**, ai sensi degli artt. 26 e 27 del D. Lgs n. 33/2013 , la pubblicazione integrale del presente provvedimento nella sezione “Amministrazione aperta-trasparente“ del sito istituzionale dell’Amministrazione Regionale;

8. **di dare atto** che il responsabile del procedimento è il dott. Patrizio Buccioni, Responsabile dell'Ufficio usi civici e tratturi;
9. **di pubblicare** la presente Determinazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo;
10. **la presente** determinazione è definitiva e contro di essa è ammesso ricorso al TAR entro 60 giorni dalla data di pubblicazione sul B.U.R.A. ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni , sempre dalla data di pubblicazione sul B.U.R.A..

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO
Dott.ssa Maria Antonietta Fusco

DETERMINAZIONE 30.10.2018, N. DPD028/559

L.R. 06.03.1980, n. 16 – Revoca Determinazione Dirigenziale DPD028/248 del 16.05.2018 e contestuale rinnovo e voltura concessione precaria di suolo tratturale per uso di “ seminativo e vigneto ” – Tratturo L’Aquila - Foggia in Comune di Fossacesia (CH) - Ditta RANIERI Sofia .

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

Omissis

DETERMINA

1. **di revocare** la Determinazione Dirigenziale DPD028/248 del 16.05.2018 e contestualmente il rinnovo e voltura della concessione precaria per la durata di 5 (cinque) anni e con decorrenza dall’ 01/11/2017 per uso di “ seminativo e vigneto ” a favore della Sig.ra RANIERI Sofia nata a San Benedetto Del Tronto (AP) il 20.02.2000 e residente a Pedaso (FM) in Via Trieste 2, a corpo e non a misura e sotto l’osservanza delle condizioni di cui al successivo punto 5) , della superficie di mq. 13.770 delle zone del Tratturo L’Aquila – Foggia in Comune di Fossacesia (CH) distinte sulla planimetria generale delle concessioni con i numeri 42 , 43 , 45 , 46 e 65 , la suddetta concessione rientrerà nelle competenze amministrative del comune qualora l’area tratturale verrà trasferita al patrimonio del medesimo (ai sensi della Legge 134/98 art. 5);
2. **l’ammontare** del canone annuo dovuto quale corrispettivo della concessione è pari ad euro € 142,35, così come specificato nella scheda istruttoria allegata alla nota della STA Abruzzo Sud sopra citata;
3. **le anzidette** somme dovute devono essere corrisposte dal concessionario mediante versamento sul c/c postale n. 10455673 intestato alla Regione Abruzzo – Concessioni Regionali sul Demanio Armentizio – 67100 L’AQUILA;
4. **di dare mandato** allo STA Abruzzo Sud Chieti (CH) di notificare alla ditta concessionaria il presente provvedimento unitamente al disciplinare della concessione , allegato alla nota dello dell’ Ufficio Autorizzazioni , licenze e verifica e pagamenti danni da fauna selvatica e da calamità , procedure UMA con sede in Lanciano (CH) n. 0290839/18 del 22/10/2018 , per l’espletamento di tutti gli adempimenti connessi all’osservanza ed al rispetto delle condizioni e delle disposizioni che disciplinano la concessione medesima.
5. **di dare mandato** allo STA Abruzzo Sud Chieti (CH), in sede della notifica di cui al punto precedente, di evidenziare all’ attenzione del privato concessionario che l’ utilizzo dell’ area di cui alla concessione risulta direttamente soggetta a tutte le norme di salvaguardia del citato D.Lgs. 42/2004 , in particolare:
 - obbligo di richiesta di autorizzazione preventiva del Ministero Per i Beni e le Attività Culturali – Soprintendenza per i beni Archeologici dell’ Abruzzo per opere e lavori di qualunque genere (art. 21 – 22);
 - divieto di mutamento delle destinazione del suolo concesso , e di esecuzione di movimenti di terra di particolare entità, o eccedenti le normali lavorazioni agricole, a profondità superiore a mt. 0,50 quale che ne sia la causa o la destinazione;
 - immediata denuncia di rinvenimento nel termine di 24 ore alla Soprintendenza , anche per il tramite del Sindaco o della locale Stazione Carabinieri , in caso di ritrovamenti archeologici (art. 90);
6. **la esecutività** della presente concessione è subordinata all’accettazione ed all’osservanza delle condizioni e delle disposizioni di cui dal disciplinare allegato alla nota dello STA Abruzzo Sud Chieti (CH) Ufficio Autorizzazioni , licenze e verifica e pagamenti danni da fauna selvatica e da calamità , procedure UMA con sede in Lanciano (CH) n. 0290839/18 del 22/10/2018 da parte del concessionario, nonché di quelle di cui ai citati DM 22.12.1983 e D. Lgs. 42/2004 ;
7. **di disporre**, ai sensi degli artt. 26 e 27 del D. Lgs n. 33/2013 , la pubblicazione integrale del presente provvedimento nella sezione “Amministrazione aperta-trasparente“ del sito istituzionale dell’Amministrazione Regionale;
8. **di dare atto** che il responsabile del procedimento è il dott. Patrizio Buccioni, Responsabile dell’Ufficio usi civici e tratturi;

9. **di pubblicare** la presente Determinazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo;
10. **la presente** determinazione è definitiva e contro di essa è ammesso ricorso al TAR entro 60 giorni dalla data di pubblicazione sul B.U.R.A. ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni , sempre dalla data di pubblicazione sul B.U.R.A..

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO
Dott.ssa Maria Antonietta Fusco

DETERMINAZIONE 20.11.2018, N. DPD028/578

L.R. 06.03.1980, n. 16 – Rinnovo concessione precaria di suolo tratturale per uso di “ seminativo” Tratturo Centurelle - Montesecco in Comune di Collepietro (AQ) - Ditta GRANDE Dora Rosina.

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

Omissis

DETERMINA

1. **il rinnovo** della concessione precaria per la durata di 5 (cinque) anni e con decorrenza dall' 01/11/2018 per uso di “seminativo “ a favore della Sig.ra GRANDE Dora Rosina nata a Collepietro (AQ) il 19.02.1942 ed ivi residente in via Le Cese 1 , a corpo e non a misura e sotto l'osservanza delle condizioni di cui al successivo punto 5), della superficie di mq. 500 circa della zona del Tratturo Centurelle - Montesecco in Comune di Collepietro (AQ) distinta sulla planimetria generale delle concessioni con il numero 170/p FG. 7 part.83 , la suddetta concessione rientrerà nelle competenze amministrative del comune qualora l'area tratturale verrà trasferita al patrimonio del medesimo (ai sensi della Legge 134/98 art. 5);
2. **l'ammontare** del canone annuo dovuto quale corrispettivo della concessione, così come stabilito nella scheda istruttoria allegata alla nota dello STA Abruzzo Ovest di Avezzano (AQ) – Ufficio Autorizzazioni , Licenze e Verifica Danni da Fauna Selvatica di Sulmona - L'Aquila - Castel Di Sangro n. RA/0308437/18 del 08/11/2018 è pari a euro € 4,62;
3. **le anzidette** somme dovute devono essere corrisposte dal concessionario mediante versamento sul c/c postale n. 10455673 intestato alla Regione Abruzzo – Concessioni Regionali sul Demanio Armentizio – 67100 L'AQUILA;
4. **di dare mandato** allo STA Abruzzo Ovest di Avezzano (AQ) di notificare alla ditta concessionaria il presente provvedimento unitamente al disciplinare della concessione, allegato alla nota dello STA Abruzzo Ovest – Ufficio Autorizzazioni , Licenze e Verifica Danni da Fauna Selvatica di Sulmona - L'Aquila - Castel Di Sangro n. RA/0308437/18 del 08/11/2018 , per l'espletamento di tutti gli adempimenti connessi all'osservanza ed al rispetto delle condizioni e delle disposizioni che disciplinano la concessione medesima.
5. **di dare mandato** allo STA Abruzzo Ovest di Avezzano (AQ) in sede della notifica di cui al punto precedente, di evidenziare all' attenzione del privato concessionario che l'utilizzo dell' area di cui alla concessione risulta direttamente soggetta a tutte le norme di salvaguardia del citato D.Lgs. 42/2004, in particolare:
 - obbligo di richiesta di autorizzazione preventiva del Ministero Per i Beni e le Attività Culturali – Soprintendenza per i beni Archeologici dell' Abruzzo per opere e lavori di qualunque genere (art. 21 – 22);
 - divieto di mutamento delle destinazione del suolo concesso, e di esecuzione di movimenti di terra di particolare entità, o eccedenti le normali lavorazioni agricole, a profondità superiore a mt. 0,50 quale che ne sia la causa o la destinazione;
 - immediata denuncia di rinvenimento nel termine di 24 ore alla Soprintendenza, anche per il tramite del Sindaco o della locale Stazione Carabinieri, in caso di ritrovamenti archeologici (art. 90).
6. **la esecutività** della presente concessione è subordinata all'accettazione ed all'osservanza delle condizioni e delle disposizioni di cui dal disciplinare allegato alla nota dello STA Abruzzo Ovest di Avezzano – Ufficio Autorizzazioni , Licenze e Verifica Danni da Fauna Selvatica di Sulmona - L'Aquila - Castel Di Sangro n. RA/0308437/18 del 08/11/2018 da parte del concessionario, nonché di quelle di cui ai citati DM 22.12.1983 e D. Lgs. 42/2004;
7. **di disporre**, ai sensi degli artt. 26 e 27 del D. Lgs n. 33/2013, la pubblicazione integrale del presente provvedimento nella sezione “Amministrazione aperta-trasparente“ del sito istituzionale dell'Amministrazione Regionale;
8. **di dare atto** che il responsabile del procedimento è il dott. Patrizio Buccioni, Responsabile dell'Ufficio usi civici e tratturi;

9. **di pubblicare** la presente Determinazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo;
10. **la presente** determinazione è definitiva e contro di essa è ammesso ricorso al TAR entro 60 giorni dalla data di pubblicazione sul B.U.R.A. ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni , sempre dalla data di pubblicazione sul B.U.R.A.

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO
Dott.ssa Maria Antonietta Fusco

DETERMINAZIONE 20.11.2018, N. DPD028/579

L.R. 06.03.1980, n. 16 – Rinnovo concessione precaria di suolo tratturale per uso di “ colture agrarie erbacee” Tratturo Celano – Foggia in Comune di Pratola Peligna (AQ) - Ditta MALVESTUTO Concetta e Luciana.

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

Omissis

DETERMINA

1. **il rinnovo** della concessione precaria per la durata di 5 (cinque) anni e con decorrenza dall' 01/11/2018 per uso di “colture agrarie erbacee “ a favore delle Sig.re MALVESTUTO Concetta e Luciana nate a Sulmona (AQ) e Pratola Peligna (AQ) rispettivamente il 08.04.1959 e 30.04.1962 e residenti in Pratola Peligna (AQ) in via Ponte La Torre 8 , a corpo e non a misura e sotto l'osservanza delle condizioni di cui al successivo punto 5), della superficie di mq. 8.400 circa delle zone del Tratturo Celano - Foggia in Comune di Pratola Peligna (AQ) distinte sulla planimetria generale delle concessioni con i numeri 103 e 104 del FG.22, la suddetta concessione rientrerà nelle competenze amministrative del comune qualora l'area tratturale verrà trasferita al patrimonio del medesimo (ai sensi della Legge 134/98 art. 5);
2. **l'ammontare** del canone annuo dovuto quale corrispettivo della concessione, così come stabilito nella scheda istruttoria allegata alla nota dello STA Abruzzo Ovest di Avezzano (AQ) – Ufficio Autorizzazioni , Licenze e Verifica Danni da Fauna Selvatica di Sulmona - L'Aquila - Castel Di Sangro n. RA/0300880/18 del 31/10/2018 è pari a euro € 59,57;
3. **le anzidette** somme dovute devono essere corrisposte dal concessionario mediante versamento sul c/c postale n. 10455673 intestato alla Regione Abruzzo – Concessioni Regionali sul Demanio Armentizio – 67100 L'AQUILA;
4. **di dare mandato** allo STA Abruzzo Ovest di Avezzano (AQ) di notificare alla ditta concessionaria il presente provvedimento unitamente al disciplinare della concessione, allegato alla nota dello STA Abruzzo Ovest – Ufficio Autorizzazioni , Licenze e Verifica Danni da Fauna Selvatica di Sulmona - L'Aquila - Castel Di Sangro n. RA/0300880/18 del 31/10/2018 , per l'espletamento di tutti gli adempimenti connessi all'osservanza ed al rispetto delle condizioni e delle disposizioni che disciplinano la concessione medesima.
5. **di dare mandato** allo STA Abruzzo Ovest di Avezzano (AQ) in sede della notifica di cui al punto precedente, di evidenziare all' attenzione del privato concessionario che l'utilizzo dell' area di cui alla concessione risulta direttamente soggetta a tutte le norme di salvaguardia del citato D.Lgs. 42/2004, in particolare:
 - obbligo di richiesta di autorizzazione preventiva del Ministero Per i Beni e le Attività Culturali – Soprintendenza per i beni Archeologici dell' Abruzzo per opere e lavori di qualunque genere (art. 21 – 22);
 - divieto di mutamento delle destinazione del suolo concesso, e di esecuzione di movimenti di terra di particolare entità, o eccedenti le normali lavorazioni agricole, a profondità superiore a mt. 0,50 quale che ne sia la causa o la destinazione;
 - immediata denuncia di rinvenimento nel termine di 24 ore alla Soprintendenza, anche per il tramite del Sindaco o della locale Stazione Carabinieri, in caso di ritrovamenti archeologici (art. 90).
6. **la esecutività** della presente concessione è subordinata all'accettazione ed all'osservanza delle condizioni e delle disposizioni di cui dal disciplinare allegato alla nota dello STA Abruzzo Ovest di Avezzano – Ufficio Autorizzazioni , Licenze e Verifica Danni da Fauna Selvatica di Sulmona - L'Aquila - Castel Di Sangro n. RA/0300880/18 del 31/10/2018 da parte del concessionario, nonché di quelle di cui ai citati DM 22.12.1983 e D. Lgs. 42/2004;
7. **di disporre**, ai sensi degli artt. 26 e 27 del D. Lgs n. 33/2013, la pubblicazione integrale del presente provvedimento nella sezione “Amministrazione aperta-trasparente“ del sito istituzionale dell'Amministrazione Regionale;

8. **di dare atto** che il responsabile del procedimento è il dott. Patrizio Buccioni, Responsabile dell'Ufficio usi civici e tratturi;
9. **di pubblicare** la presente Determinazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo;
10. **la presente** determinazione è definitiva e contro di essa è ammesso ricorso al TAR entro 60 giorni dalla data di pubblicazione sul B.U.R.A. ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni , sempre dalla data di pubblicazione sul B.U.R.A..

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO
Dott.ssa Maria Antonietta Fusco

DETERMINAZIONE 20.11.2018, N. DPD028/580

L.R. 06.03.1980, n. 16 – Rinnovo concessione precaria di suolo tratturale per uso di “colture erbacee” Tratturo L’Aquila – Foggia in Comune di L’Aquila - Ditta MASTROPIETRO Roberto.

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

Omissis

DETERMINA

1. **il rinnovo** della concessione precaria per la durata di 5 (cinque) anni e con decorrenza dall’ 01/11/2018 per uso di “colture erbacee “ a favore del Sig. MASTROPIETRO Roberto nato a L’Aquila il 11/09/1943 ed ivi residente in via S. Elia , a corpo e non a misura e sotto l’osservanza delle condizioni di cui al successivo punto 5), della superficie di mq. 1.815 delle zone del Tratturo L’Aquila - Foggia in Comune di L’Aquila distinte sulla planimetria generale delle concessioni con i numeri 180 e 181 , la suddetta concessione rientrerà nelle competenze amministrative del comune qualora l’area tratturale verrà trasferita al patrimonio del medesimo (ai sensi della Legge 134/98 art. 5);
2. **l’ammontare** del canone annuo dovuto quale corrispettivo della concessione, così come stabilito nella scheda istruttoria allegata alla nota dello STA Abruzzo Ovest di Avezzano (AQ) – Ufficio Autorizzazioni , Licenze e Verifica Danni da Fauna Selvatica di Sulmona - L’Aquila - Castel Di Sangro n. RA/0320157/18 del 19.11.2018, è pari a euro € 19,00;
3. **le anzidette** somme dovute devono essere corrisposte dal concessionario mediante versamento sul c/c postale n. 10455673 intestato alla Regione Abruzzo – Concessioni Regionali sul Demanio Armentizio – 67100 L’AQUILA;
4. **di dare mandato** allo STA Abruzzo Ovest di Avezzano (AQ) di notificare alla ditta concessionaria il presente provvedimento unitamente al disciplinare della concessione, allegato alla nota dello STA Abruzzo Ovest – Ufficio Autorizzazioni , Licenze e Verifica Danni da Fauna Selvatica di Sulmona - L’Aquila - Castel Di Sangro n. RA/0320157/18 del 19/11/2018, per l’espletamento di tutti gli adempimenti connessi all’osservanza ed al rispetto delle condizioni e delle disposizioni che disciplinano la concessione medesima.
5. **di dare mandato** allo STA Abruzzo Ovest di Avezzano (AQ) in sede della notifica di cui al punto precedente, di evidenziare all’ attenzione del privato concessionario che l’utilizzo dell’ area di cui alla concessione risulta direttamente soggetta a tutte le norme di salvaguardia del citato D.Lgs. 42/2004, in particolare:
 - obbligo di richiesta di autorizzazione preventiva del Ministero Per i Beni e le Attività Culturali – Soprintendenza per i beni Archeologici dell’ Abruzzo per opere e lavori di qualunque genere (art. 21 – 22);
 - divieto di mutamento delle destinazione del suolo concesso, e di esecuzione di movimenti di terra di particolare entità, o eccedenti le normali lavorazioni agricole, a profondità superiore a mt. 0,50 quale che ne sia la causa o la destinazione;
 - immediata denuncia di rinvenimento nel termine di 24 ore alla Soprintendenza, anche per il tramite del Sindaco o della locale Stazione Carabinieri, in caso di ritrovamenti archeologici (art. 90).
6. **la esecutività** della presente concessione è subordinata all’accettazione ed all’osservanza delle condizioni e delle disposizioni di cui dal disciplinare allegato alla nota dello STA Abruzzo Ovest di Avezzano (AQ) prot. RA0320157/18 del 19/11/2018 da parte del concessionario, nonché di quelle di cui ai citati DM 22.12.1983 e D. Lgs. 42/2004;
7. **di disporre**, ai sensi degli artt. 26 e 27 del D. Lgs n. 33/2013, la pubblicazione integrale del presente provvedimento nella sezione “Amministrazione aperta-trasparente“ del sito istituzionale dell’Amministrazione Regionale;
8. **di dare atto** che il responsabile del procedimento è il dott. Patrizio Buccioni, Responsabile dell’Ufficio usi civici e tratturi;
9. **di pubblicare** la presente Determinazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo;

10. **la presente** determinazione è definitiva e contro di essa è ammesso ricorso al TAR entro 60 giorni dalla data di pubblicazione sul B.U.R.A. ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni , sempre dalla data di pubblicazione sul B.U.R.A..

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO
Dott.ssa Maria Antonietta Fusco



**Dipartimento della Presidenza e
Rapporti con l'Europa**

**Servizio assistenza atti del Presidente
e della Giunta Regionale**

Centralino 0862 3631 Tel.
0862 36 3217/ 3206

Sito Internet: <http://bura.regione.abruzzo.it>
e-mail: bura@regione.abruzzo.it
Pec: bura@pec.regione.abruzzo.it